

CITTA' DI OTRANTO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO Z.T.L. E A.P.U. PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

DEL. G.C. N. 96 DEL 05.04.2016

Modificato con DEL. G.C. N. 193 DEL 07.06.2016

Modificato con DEL. G.C. N. 34 DEL 07.02.2017

Modificato con DEL. G.C. N. 169 DEL 03.05.2018

La zona a traffico limitato, denominata "z.t.l. zona nord", comprende le seguenti strade: via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero), via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II). All'interno di detta z.t.l. il transito e la sosta saranno disciplinati nel modo seguente:

VIA CAPPUCCINI (tratto compreso tra via Aldo Moro e via Punta), VIA PUNTA (tra il civico 2 e il civico 15) VIA LUMGOMARE KENNEDY E VIA P. PRESBITERO (tratto compreso tra via Lungomare Kennedy e via San Giovanni Paolo II)

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 20.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti:
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) i veicoli dei residenti di via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto, via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), contraddistinti con il permesso di colore giallo avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II) senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei domiciliati di via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto, via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), contraddistinti con il permesso di colore giallo avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi per tali solo i proprietari di immobili), in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy e via P.

- Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II) senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- j) i veicoli degli operatori di via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Punta (tratto compreso tra il civico 4 e il civico 15), via Lungomare Kennedy, via De Dominicis, via Vico Kennedy, via Lungomare Terra d'Otranto, via Ten. Eula e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), contraddistinti con il permesso di colore giallo avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy e via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II) senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- k) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA LUNGOMARE TERRA D'OTRANTO (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) E VIA TEN. EULA

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 20.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia:
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti:
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) i veicoli dei residenti di via Lungomare Terra d'Otranto e via Ten. Eula, contraddistinti con il permesso di colore giallo sfumato avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) e via Ten. Eula, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei domiciliati di via Lungomare Terra d'Otranto e via Ten. Eula, contraddistinti con il permesso di colore giallo sfumato avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi per tali solo i proprietari di immobili), in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di

- vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) e via Ten. Eula, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- j) i veicoli degli operatori di via Lungomare Terra d'Otranto e via Ten. Eula, contraddistinti con il permesso di colore giallo sfumato avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre), potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra via Ten. Eula e via P. Presbitero) e via Ten. Eula, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- k) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA DE DOMINICIS E VICO KENNEDY

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre h24.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia:
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) i veicoli dei residenti di via De Dominicis e via Vico Kennedy, contraddistinti con il permesso di colore albicocca avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via De Dominicis e via Vico Kennedy, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei domiciliati di via De Dominicis e via Vico Kennedy, contraddistinti con il permesso di colore albicocca avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi per tali solo i proprietari di immobili), in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di

- vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via De Dominicis e via Vico Kennedy, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- j) i veicoli degli operatori di via De Dominicis e via Vico Kennedy, contraddistinti con il permesso di colore albicocca avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare via Cappuccini (tratto compreso tra via A. Moro e via Kennedy), via Lungomare Kennedy, via P. Presbitero (tratto compreso tra via Lungomare Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II), via De Dominicis e via Vico Kennedy, senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
- k) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

ART. 2 Z.T.L. zona sud

La zona a traffico limitato, denominata "z.t.l. zona sud", comprende il centro storico (a partire da via Delle Torri, via Vitt. Emanuele e via Nicola d'Otranto comprese), zona Borgomonte, via San Francesco di Paola, via Donna Caterina, piazza De Donno, via De Donno, via XXV Aprile. All'interno di detta z.t.l. il transito e la sosta saranno disciplinati nel modo seguente:

CENTRO STORICO (comprese via Vittorio Emanuele, via Delle Torri e via Nicola D'Otranto)

- 1. Periodo di validità: tutto l'anno h24, ad esclusione di via Delle Torri ove la validità è h24 nel periodo 01 maggio 15 settembre e solo domeniche e festivi nel periodo 16 settembre 30 aprile;
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per sostare negli appositi spazi;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "R", rilasciato a n. 2 veicoli di proprietà del nucleo familiare residente nel centro storico (una targa per permesso) ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare e sostare sempre nel periodo invernale (16 settembre 30

aprile) e potranno solo transitare e sostare per 15 minuti (esponendo disco orario) nel periodo estivo (01 maggio – 15 settembre). Uno di tali veicoli, nel periodo estivo, potrà sostare, su richiesta, negli stalli riservati, contrassegnati da striscia gialla:

- I. su via Delle Torri (il permesso diventerà R1) per i residenti delle seguenti vie: Corso Garibaldi, Largo Cavour, P.zza Basilica, P.zza De Ferraris, via A. D'Aragona, via Basilica, via Cap. Maiorano, via Cap. Zurlo, via C. Basiliano, via De Ferraris, via Laggetto, via Leondari, via Lopez, via Rondachi, via San Pietro e via Seminario;
- II. su via del Porto (il permesso diventerà R2) per i residenti delle seguenti vie: P.zza Castello, P.zza Del Popolo, Bastione Pelasgi, via Castello, via Ciatara, via Immacolata e via Papa Costantino I°;
- i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "O", rilasciato agli operatori commerciali del Centro Storico in ragione di un solo permesso (riferito ad un unico veicolo) per ogni esercizio ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008 potranno transitare e sostare per 15 minuti, per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. dalle ore 04,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- j) i ciclomotori e motocicli di proprietà o in uso degli operatori, dei dipendenti e degli amministratori comunali e dei residenti e domiciliati nella ZTL (contraddistinti da apposito adesivo di colore bianco da rilasciare – solo per gli operatori - per un numero massimo di 2 mezzi per esercizio commerciale) potranno transitare e sostare nella z.t.l. negli appositi spazi;
- k) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "D", rilasciato ai veicoli intestati ai domiciliati a tempo determinato nella Z.T.L. del Centro Storico in ragione di un solo permesso (riferito ad un solo veicolo) per ogni abitazione ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare e sostare per 15 minuti, per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. dalle ore 04,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "R/"
 (R barrato), rilasciato a n. 2 veicoli di proprietà del nucleo familiare residente
 in via delle Torri e via Vitt. Emanuele (una targa per permesso) ai sensi
 dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare e sostare per 15
 minuti per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. di via
 delle Torri. Ad uno dei due veicoli autorizzati come sopra, se richiesto, sarà
 riservato uno stallo di sosta specifico in Via delle Torri in cui potrà sostare
 senza limitazione di orario;
- m) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera D/ (D barrato), rilasciato ai veicoli intestati ai domiciliati a tempo determinato nella Z.T.L. di via delle Torri e via Vittorio Emanuele in ragione di un solo permesso (riferito ad un solo veicolo) per ogni abitazione ed esercizio commerciale ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare e sostare per 15 minuti per le sole operazioni di carico e scarico, all'interno della Z.T.L. di via delle Torri dalle ore 04,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nel periodo di istituzione di detta Z.T.L. Via delle Torri;
- n) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto con la lettera "C", rilasciato ai veicoli della curia e del clero e delle Maestre Pie Filippini ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, potranno transitare sempre nel Centro Storico, ma sostare all'interno dei propri parcheggi, e dovranno

- transitare esclusivamente, in entrambi i sensi di marcia, su Via Cenobio Brasiliano;
- o) i veicoli adibiti al carico e scarico di merci potranno transitare esclusivamente in via delle Torri, con sosta negli appositi spazi, dalle ore 4.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- p) i titolari del contrassegno di colore bianco contraddistinto dalla lettera "A" rilasciato agli assistenti domiciliari ai sensi dell'ordinanza n. 72 del 05.05.2008, consente il transito e la sosta in tutta la ZTL a qualsiasi orario;
- q) i clienti delle attività ricettive presenti nel centro storico potranno transitare e sostare 15 minuti per il carico e lo scarico dei bagagli. In detti veicoli dovrà essere esposto in modo visibile un contrassegno indicante oltre all'orario di arrivo anche il nome dell'attività. L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare tale autorizzazione a fronte di un utilizzo difforme da quanto previsto;
- r) veicoli muniti di permesso provvisorio rilasciato dal Comando di Polizia Locale:
- 3. tutte le disposizioni previste per il periodo estivo (01 maggio 15 settembre) devono intendersi valide anche per tutte le domeniche e per i giorni festivi del periodo invernale (16 settembre 30 aprile).
- 4. tutte le autorizzazioni avranno durata annuale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Municipale.

BORGOMONTE

- 2. Periodo di validità: tutto l'anno h24.
- 3. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti:
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri;
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente":
 - h) i veicoli dei residenti, contraddistinti con permesso avente la lettera "R" (residenti), rilasciato in ragione di n. 2 per ogni nucleo familiare residente nella zona (una targa per permesso) ai sensi delle ordinanze n. 451 del 25.06.2013 e n. 314 del 15.06.2015, potranno transitare e sostare in detta zona senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - i) i veicoli dei domiciliati, contraddistinti con permesso avente la lettera "D" (domiciliati, intendendosi per domiciliati, solo i proprietari di seconda casa) in ragione di un solo permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso) ai sensi dell'ordinanze n. 451 del 25.06.2013, potranno transitare e sostare in detta zona senza esclusione di giorni e di fasce orarie;
 - j) i veicoli degli assistenti domiciliari, titolari di un contrassegno contraddistinto dalla lettera "AB" ai sensi dell'ordinanza n. 451 del 25.06.2013, potranno transitare e sostare in tutta la ZTL a qualsiasi orario;

- k) i parenti in linea retta discendente di I grado (figli) dei residenti nella Z.T.L. in questione, titolari dell'apposito permesso provvisorio valevole per il periodo di tempo indicato nella richiesta in ragione di un permesso per ogni nucleo familiare ai sensi dell'ordinanza n. 451 del 25.06.2013, potranno transitare e sostare in tutta la ZTL a qualsiasi orario;
- ciclomotori e motocicli di proprietà o in uso degli operatori, dei residenti e domiciliati nella ZTL, potranno transitare e sostare nella z.t.l. negli appositi spazi;
- m) veicoli muniti di permesso provvisorio rilasciato dal Comando di Polizia Locale;
- n) i veicoli adibiti al carico e scarico di merci potranno transitare e sostare nella z.t.l., con sosta negli appositi spazi per 30 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- 4. tutte le autorizzazioni avranno durata annuale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Municipale;

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA (tratto compreso tra piazza De Gasperi e via Donna Caterina) E VIA DONNA CATERINA

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - l) velocipedi;
 - m) veicoli a braccia;
 - n) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - o) veicoli adibiti la servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta;
 - p) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - q) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.:
 - r) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - s) i veicoli dei residenti, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tratto compreso tra p.za De Gasperi e via Donna Caterina, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - t) i veicoli dei domiciliati, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi per tali solo i proprietari di immobili), in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tratto compreso tra p.za De Gasperi e via Donna Caterina, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - u) i veicoli degli operatori, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno

- transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tratto compreso tra p.za De Gasperi e via Donna Caterina, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
- v) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- w) i veicoli adibiti al carico e scarico di merci potranno transitare e sostare nella z.t.l., con sosta negli appositi spazi per 30 minuti, dalle ore 07.00 alle ore alle ore 18.00;
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA (tratto compreso tra via Donna Caterina e piazza De Donno)

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.:
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) i veicoli dei residenti, contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "R1", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare e sostare in via San Francesco di Paola, tutta, e in via Donna Caterina, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - i) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate:
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

PIAZZA DE DONNO

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;

- f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.;
- g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
- h) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- i) i veicoli dei residenti via San Francesco di Paola (tratto compreso tra via Donna Caterina e piazza De Donno), contraddistinti con il permesso di colore rosso avente lettera "R1" potranno transitare, senza esclusione di giorni e fasce orarie, per uscire dalla z.t.l.

VIA XXV APRILE

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 14.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo per prendere o lasciare i clienti ovvero per recarsi alle apposite aree di sosta;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.:
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate:
 - i) i veicoli dei residenti di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - x) i veicoli dei domiciliati di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi per tali solo i proprietari di abitazioni), in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - j) i veicoli degli operatori di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;

- k) i veicoli dei proprietari di garages, box auto ecc... in via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "G", in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile esclusivamente per recarsi nella propria rimessa, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

VIA DE DONNO

- 1. periodo di validità: 15 giugno 15 settembre dalle 18.00 alle 07.00.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l.:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.:
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
 - i) i veicoli dei residenti di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "R", in ragione di un permesso per ogni veicolo di proprietà (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - y) i veicoli dei domiciliati di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "D" (domiciliati, intendendosi per tali solo i proprietari di abitazioni), in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - j) i veicoli degli operatori di via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "O" (operatori commerciali, studi professionali e similari), in ragione di un permesso per attività commerciale/studio (una targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile e sostare in via De Donno, ove possibile, senza esclusione di giorni e fasce orarie;
 - k) i veicoli dei proprietari di garages, box auto ecc... in via XXV Aprile, via De Donno e piazza De Donno, contraddistinti con il permesso di colore verde avente lettera "G", in ragione di un permesso per ogni unità abitativa (una

targa per permesso), nel periodo di vigenza della Z.T.L. (15 giugno – 15 settembre) potranno transitare in via XXV Aprile esclusivamente per recarsi nella propria rimessa, senza esclusione di giorni e fasce orarie;

3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale.

ART. 3 Z.T.L. – A.P.U. zona centro

La zona a traffico limitato, denominata "z.t.l. – a.p.u. zona centro", comprende via Lungomare Terra d'Otranto, tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula, via C. Colombo e via Idro. All'interno di detta z.t.l. il transito e la sosta saranno disciplinati nel modo seguente:

VIA LUNGOMARE TERRA D'OTRANTO (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) E VIA IDRO:

- 1. periodo di validità: dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, dalle 07.00 alle 14,00 z.t.l. dalle 14,00 alle 07,00 a.p.u.; dal 01/10 al 31/05 di ogni anno, dalle ore 14,00 del sabato, alle ore 07,00 del lunedì e nei giorni festivi a.p.u..
- 2. dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l. dalle 07,00 alle 14,00:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti:
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) auto funebri, quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della z.t.l.:
 - g) veicoli di soccorso e medici in visita domiciliare urgente occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente";
 - h) i veicoli dei residenti di via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) e via Idro, contraddistinti con permesso avente la lettera "R" (residenti) detto contrassegno sarà rilasciato, a tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare residente nel suddetto tratto di via Lungomare Terra d'Otranto (una targa per permesso) potranno transitare e sostare in detta zona dalle ore 07,00 alle ore 14,00 per 15 min. per operazioni di carico e scarico;
 - i) i veicoli dei domiciliati di via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) e via Idro, contraddistinti con permesso avente la lettera "D" (domiciliati, intendendosi per domiciliati, solo i proprietari di seconda casa), in ragione di un solo permesso per ogni unità abitativa (una targa per permesso), potranno transitare e sostare in detta zona dalle 07,00 alle 11,00 per 15 min. per operazioni di carico e scarico;
 - j) i veicoli degli operatori di via Lungomare Terra d'Otranto (tratto compreso tra piazza De Donno e via Ten. Eula) e via Idro, contraddistinti con permesso avente la lettera "O" (intendendosi per operatori solo i proprietari di attività commerciali, pubblici esercizi, studi professionali, istituti bancari ecc...), in

- ragione di un solo permesso per ogni attività (una targa per permesso), potranno transitare e sostare in detta zona dalle 07,00 alle 11,00 per 15 min. per operazioni di carico e scarico;
- k) i veicoli degli assistenti domiciliari, titolari di un contrassegno contraddistinto dalla lettera "AB", potranno transitare e sostare nella ZTL dalle 07,00 alle 14,00 per il tempo effettivamente necessario all'assistenza prestata.
- l) i ciclomotori e motocicli potranno transitare nella z.t.l. dalle 07,00 alle 14,00 per recarsi alle aree di sosta autorizzate;
- 3. tutte le autorizzazioni avranno durata biennale e dovranno essere rinnovate, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio, dietro apposita richiesta da presentare presso il Comando di Polizia Locale;
- 4. dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, dalle 14,00 alle 07,00, il transito e la sosta sono interdette a tutti i veicoli .

VIA C. COLOMBO:

- 1. periodo di validità: tutto l'anno, dalle 07.00 alle 14,00 z.t.l. dalle 14,00 alle 07,00 a.p.u.
- 2. sono esclusi dal divieto di transito e sosta all'interno della z.t.l. dalle 07,00 alle 14.00:
 - a) velocipedi;
 - b) veicoli a braccia;
 - c) veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - d) veicoli adibiti la servizio di piazza solo ed esclusivamente per prendere o lasciare i clienti;
 - e) veicoli delle forze di polizia, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco ed in generale in servizio urgente di emergenza;
 - f) veicoli autorizzati adibiti alle operazioni di alaggio delle imbarcazioni, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni stesse.

ART. 4

Disciplina degli accessi e della sosta nelle z.t.l.

L'accesso e la sosta all'interno delle z.t.l. saranno consentiti ai soli veicoli autorizzati ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre sul cruscotto, in modo ben visibile e nella sua interezza, l'apposito permesso. L'esposizione del permesso sarà obbligatorio per perfezionare l'autorizzazione al transito ed alla sosta.

La mancata esposizione del permesso o la parziale visibilità dello stesso, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per la mancanza del permesso.

Ogni permesso verrà inserito in un apposito registro gestito dal Comando di Polizia Locale di Otranto.

Sono autorizzati a transitare e sostare nelle z.t.l. senza l'uso di autorizzazioni/permessi i seguenti veicoli, aventi massa a pieno carico inferiori a 35 quintali:

- veicoli al servizio di persone disabili, munite dell'apposito contrassegno previsto dal codice della strada esposto in maniera ben visibile sul veicolo. Per tali tipi di veicoli:
 - a. se risultano utilizzati da persone disabili residenti ovvero domiciliate ovvero che svolgano la propria attività all'interno della z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento di numero due targhe massimo all'interno di appositi registri, senza necessità di ulteriori comunicazioni;

- b. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
- c. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;

In caso di necessità o urgenza, i titolari di contrassegno invalidi potranno comunque accedere all'interno della z.t.l., senza soggiacere ad alcuna sanzione, a condizione che, entro 48 ore dall'accesso, venga inviata una comunicazione al Comando di Polizia Locale, allegando idonea documentazione giustificativa;

- Taxi e NCC; per tali veicoli:
 - d. se titolari di licenze/autorizzazioni rilasciate da questo Comune si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - e. se titolari di licenze/autorizzazioni rilasciate da altro Comune, gli interessati dovranno inviare apposita comunicazione preventiva al Comando Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi Militari appartenenti al Ministero della Difesa. Per i veicoli rientranti in tali categorie che non espongono i relativi loghi istituzionali sulla carrozzeria, si procederà con la richiesta delle targhe con le modalità e nei limiti di appositi accordi con i Comandi interessati;
- autoambulanze e veicoli in servizio urgente di emergenza;
- veicoli di servizio del Comune di Otranto;
- veicoli di servizio di: Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie e Poste Italiane.
 Per tali veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l. si procederà con la richiesta di comunicazione delle targhe ai rispettivi Enti, previo accordo con gli uffici preposti;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli uffici interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza, intendendosi per tali quelli la cui appartenenza sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo. Per tali tipi di veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli uffici interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;

- veicoli di servizio degli enti e delle aziende che gestiscono i seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas. acqua, fognatura, pubblica illuminazione, energia elettrica, telefonia fissa o mobile ecc... Per tali tipi di veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli uffici interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- veicolo dei medici in visita domiciliare urgente, occupati dal solo titolare, previa esposizione del contrassegno dell'ordine dei medici e di dicitura "medico in visita domiciliare urgente".
 Per tali tipi di veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;
- auto funebri. Per tali tipi di veicoli:
 - a. se risultano utilizzati abitualmente per accedere all'interno delle z.t.l., si procederà, previo richiesta da parte dell'interessato, all'inserimento della targa all'interno di appositi registri senza necessità di ulteriori comunicazioni;
 - b. se risultano utilizzati occasionalmente per accedere all'interno delle z.t.l., gli interessati dovranno procedere ad inviare apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla comunicazione preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa;

ART. 5 Permessi provvisori

Al di fuori dei casi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, nei casi in cui vi fosse la necessità di accedere all'interno di una zona a traffico limitato (ad esempio per matrimoni, sino ad un massimo di tre veicoli, funerali, traslochi, riprese fotografiche/cinematografiche, riparazioni, eventi, attività giornalistiche ecc...), l'interessato dovrà richiedere il rilascio di un permesso provvisorio inviando/presentando apposita comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale. Qualora non sia stato possibile procedere alla richiesta preventiva, gli interessati dovranno inviare una comunicazione al Comando Polizia Locale entro 48 ore dall'accesso, allegando idonea documentazione giustificativa, finalizzata all'interruzione del procedimento sanzionatorio.

ART. 6

Modalità per il rilascio dei permessi

Per il rilascio dei permessi indicati negli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento, occorrerà presentare apposita domanda al Comando Polizia Locale di Otranto, che verificherà la veridicità delle dichiarazioni presentate, informando l'A.G. competente per quelle risultanti mendaci. L'uso improprio del permesso sarà perseguito a norma di legge e comporterà il ritiro dello stesso e la successiva revoca. E' vietata qualsiasi riproduzione dei permessi ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell'art. 482 del C.P.

ART. 7

Disposizione transitorie e finali

I provvedimenti con i quali sono state istituite e/o modificate le z.t.l. e le a.p.u. presenti sul territorio comunale, recanti disposizioni difformi dalle previsioni contenute nel presente regolamento, si intendono, conseguentemente, modificate e/o integrate dallo stesso.

I permessi rilasciati prima dell'approvazione del presente regolamento resteranno validi sino alla loro naturale scadenza prevista dalle precedenti disposizioni.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente codice della strada e regolamento di esecuzione.

Tutte le comunicazioni da inoltrare al Comando di Polizia Locale di Otranto potranno essere presentate presso lo sportello dell'Ufficio sito in Otranto alla via 800 Martiri, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 16,30 alle 19,00, ovvero inviate tramite:

- mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.otranto.le.it;
- pec all'indirizzo pm.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it;
- fax al numero 0836.804821;

Eventuali comunicazioni telefoniche potranno essere effettuate al numero 0836.801735.